



*BTDAFF*

Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità  
Immobiliare

Area Servizi Catastali

Ufficio Metodologie Operative Catastali

Roma, 19/4/2004

Prot. N° 32496  
(codice P e C)

Alla Direzione Regionale  
Friuli Venezia Giulia  
34135 TRIESTE

Allegati

Rif. nota del 26-2-2004  
Prot. n° 5042

All'Ufficio provinciale  
33100 UDINE

**OGGETTO: Richiesta di esenzioni tributi catastali ai sensi della Legge del  
23/12/1998 n. 448.**

E' pervenuta a questa Direzione Centrale la nota prot. n. 5042 del 26 febbraio 2004, attinente l'oggetto, inoltrata dall'Ufficio provinciale di Udine.

Al riguardo il paragrafo 211 dell'Istruzione XIV - approvata con DM 1 marzo 1949 - stabilisce che in sede di verifica periodica ed in particolare quando si verifichi la presenza di modifiche concernenti opere pubbliche, come strade, canali, ferrovie, tranvie ed infrastrutture similari, l'Ufficio procede autonomamente al rilievo delle stesse. La medesima disposizione prevede che allorché non "sono state regolarmente domandate volture", le conseguenti variazioni catastali devono riportare negli atti censuari la seguente annotazione: "La variazione viene eseguita per i soli effetti della conservazione del catasto e senza pregiudizio di qualunque ragione o diritto".

Sempre sul medesimo tema, il comma 21 dell'art. 31, legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede che in sede di variazione catastale è data facoltà agli enti locali di disporre con proprio provvedimento l'accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ininterrottamente ad uso pubblico da oltre venti anni, previa acquisizione del consenso degli interessati.

La normativa in oggetto, pur presentando caratteristiche proprie, può da una parte costituire un'applicazione del principio giurisprudenziale delle "accessioni invertite", per il quale un fondo che abbia subito una irreversibile trasformazione, per effetto della realizzazione di una opera di pubblica utilità,



diventa di proprietà dell'Ente proprietario dell'opera medesima pur in mancanza di una valida procedura espropriativa, e può dall'altra essere assimilato per gli effetti che produce all'istituto della "prescrizione acquisitiva".

La disciplina dei tributi speciali, con particolare riguardo alle esenzioni in presenza di processi espropriativi per pubblica utilità, è stata ampiamente trattata nella circolare del 10 febbraio 1998, n. 46/T riguardante, tra l'altro, la legge n. 1149 del 21 novembre 1967. Le esenzioni sono state confermate dall'autorevole intervento dell'Avvocatura generale dello Stato che, con parere del 30 aprile 1999, n. 043413, ha equiparato gli atti di cessione volontaria ai decreti di esproprio, per l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 22 della tabella, allegato B, al D.P.R. n. 642/1972 e successive modifiche.

Peraltro il provvedimento richiamato al comma 21 dell'art. 31. citato è da qualificarsi come atto amministrativo di cui fa menzione l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, e di conseguenza è da ritenersi idoneo per la presentazione della domanda di volture in catasto. Si osserva inoltre che ai fini delle intestazioni catastali, produce gli stessi effetti della cessione volontaria e del decreto di esproprio.

Nel caso di cui si discute tuttavia non appare opportuno far riferimento, ai fini dell'esenzione richieste, alle normative in tema di esproprio, bensì:

- o alla legge 15 maggio 1954, n. 228 in base alla quale "gli enti regioni ...i Comuni sono esenti dal pagamento dei diritti e compensi di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575". A tale norma sono, infatti, riconducibili i tributi speciali connessi alla presentazione delle domande di voltura, come più volte rappresentato dai competenti Organi ministeriali;
- o al decreto del Presidente della Repubblica, del 26 ottobre 1972 n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) che comma 2 dell'art. 1 cita: "Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli atti legislativi e, se non espressamente previsti nella tariffa, agli atti amministrativi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi". Tale disposizione è peraltro rafforzata dall'art. 16 della tabella, allegata al D.P.R. da ultimo menzionato che richiama gli atti ed i documenti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo: fra tali atti sono ricompresi quelli scambiati tra lo Stato ed i comuni. Orbene anche se l'Agenzia del



territorio assume la qualificazione di ente economico, sembrano ugualmente applicabili le previgenti disposizioni in tema di esenzione, relative alle domande di voltura.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che non possa negarsi l'accoglimento dell'istanza di esenzione inoltrata dall'amministrazione comunale, ed in particolare quella relativa all'esenzione dai tributi speciali catastali.

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Dott. Ing. Carlo CANNAFOGLIA)  
*F.to C. CANNAFOGLIA*